

A1 PARTE NORMATIVA SICUREZZA

Lavoratore

(Art. 2, c.1, lett. a - D.lgs. 81/2008)

Al lavoratore è equiparato: il beneficiario dei tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione

CRITERI PER L'EQUIPARAZIONE

Allievi delle scuole di ogni ordine e grado

- impiegati effettivamente in laboratori nell'uso di sostanze e attrezzature di lavoro

oppure

-quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico (se considerato nel DVR) anche in aula attrezzata

oppure

- quando usano VDT (solo se attività curricolare svolta in aula di informatica)

Lavoratore

(Art. 2, c.1, lett. a - D.Lgs. 81/08)

- *Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.*

- **... e nella scuola?**

Lavoratore

- Nella scuola sono classificabili come lavoratori il personale docente e non docente, a prescindere da eventuali altri inquadramenti funzionali all'organizzazione scolastica (coordinatori di C.d.C. o team, funzioni strumentali, responsabili di laboratorio, collaboratori del dirigente scolastico, DSGA, ecc.), e gli allievi.

Doveri di ogni lavoratore (D.Lgs. 81/08, art. 20), riscritti con il lessico scolastico:

- prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti a scuola su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi ricevuti dal dirigente scolastico;
- contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal dirigente scolastico;
- utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza e protezione;
- segnalare immediatamente al dirigente scolastico o ad un superiore le deficienze di macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, ecc.
- non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal dirigente scolastico;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto o comunque disposti dal MC.

Art. 59: Sanzioni per i lavoratori.

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

La Cultura della Sicurezza: un approccio metodologico



Schema 1.1 Nascita e mantenimento della cultura della sicurezza.

S. Luzzi
Vivere e Lavorare in Sicurezza
Ed. San Marco

Informazione

(Art. 2, c.1, lett. aa, D.Lgs. 81/2008)

Informazione: complesso delle attività dirette a **fornire conoscenze** utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro

Informazione dei lavoratori

(Art. 36 D.Lgs 81/2008)

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

- i **rischi in generale** per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa;
- le **procedure** che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- i **nominativi** dei lavoratori incaricati alla prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso.
- i **nominativi** del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- i **rischi specifici** cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- i **pericoli** connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- le **misure** e le **attività** di protezione e prevenzione adottate;

Addestramento

(Art. 2, c.1, lett. cc, D.Lgs. 81/2008)

Addestramento: complesso delle attività dirette a **fare apprendere** ai lavoratori **l'uso** corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro

Formazione

(Art. 2, c.1, lett. bb, D.Lgs. 81/2008)

Formazione: **processo educativo** attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di **competenze** per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Formazione dei lavoratori (Art. 37 D.Lgs 81/2008)

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione

La formazione deve avvenire in occasione:

- ✦ dell'assunzione;
- ✦ del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- ✦ dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Accordo Stato Regioni 21/12/2011

Formazione lavoratori

	Formazione generale	Formazione specifica	Totale ore formazione
Ateco attività rischio basso	4 ore	4 ore	8 ore
Ateco attività rischio medio	4 ore	8 ore	12 ore
Ateco attività rischio alto	4 ore	12 ore	16 ore

Scuola


Il D.Lgs. 81/2008

- **Riordina e coordina in un unico testo le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**
- **306 articoli in 13 titoli**
- **51 allegati tecnici**
- **Sono abrogate alcune normative (es. 547/55, 303/56, 626/94)**

Il D.Lgs. 81/2008

Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Titolo II - LUOGHI DI LAVORO

Titolo III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Titolo VIII – AGENTI FISICI

Titolo IX - SOSTANZE PERICOLOSE

Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Titolo XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Filosofia del decreto

Anni '50 (primi DPR sulla sicurezza):

Filosofia della protezione:

Eliminazione o riduzione delle condizioni pericolose

Anni 90 (direttive europee e decreto 626)

Filosofia della prevenzione:

Riconoscimento preventivo dei rischi e predisposizione delle misure per agire sulle azioni pericolose

Anno 2008 (Testo Unico)


Filosofia della programmazione e organizzazione della sicurezza, per conferire effettività ed efficacia

all'azione di prevenzione:

- Predisposizione dei sistemi di controllo dell'efficacia e dell'efficienza delle misure adottate
- Ripartizione intersoggettiva dell'obbligo di sicurezza e salute fra i ruoli della linea gerarchico-funzionale

Cosa significa?

Un modello organizzativo



I soggetti del Sistema di prevenzione aziendale

- Datore di Lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- Lavoratori
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP)
- Addetti al SPP
- Medico Competente
- Addetti emergenze
- Addetti antincendio
- Addetti Primo Soccorso

Un modello organizzativo


Datore di lavoro

Preposti


Lavoratori

Dirigente

**Studenti
equiparati
a lavoratori**



Un modello organizzativo



Il datore di lavoro (Art. 2, c.1, lett. b - D.lgs. 81/2008)

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la **responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto **titolare dei poteri decisionali e di spesa.****

... e nella scuola?

Il datore di lavoro/dirigente scolastico

- Il **dirigente scolastico** rappresenta nella scuola un **datore di lavoro atipico** anche in relazione al ruolo degli organi collegiali (Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto/ di Circolo in particolare), che intervengono nella gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo), condizione prevista dall'art. 4 secondo comma del D.Lgs. 165/01 per identificare i dirigenti nel settore della Pubblica Amministrazione che possono essere individuati come datori di lavoro.

Da *Gestione del Sistema Sicurezza e Cultura della Prevenzione nella Scuola Inail-Miur* Ed. 2013

Doveri del datore di lavoro/dirigente scolastico

Schematicamente possono essere indicati come segue:

- costituire il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nominarne il Responsabile (RSPP)
- nominare, ove necessario, almeno un Addetto SPP
- nominare, ove previsto, il Medico Competente (MC) ed assicurare l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
- designare gli addetti alla gestione delle emergenze
- valutare tutti i rischi, individuando le misure di prevenzione e protezione idonee a eliminarli o ridurli, le procedure da mettere in atto per realizzare tali misure e i ruoli o le persone che devono provvedere a realizzare queste procedure
- contribuire alla valutazione dei rischi dovuti all'interferenza delle attività scolastiche con quelle delle ditte esterne chiamate a svolgere un lavoro in appalto all'interno della scuola
- organizzare e gestire le situazioni d'emergenza
- effettuare almeno una riunione annuale di prevenzione e protezione (riunione periodica)
- informare, formare ed addestrare tutti i lavoratori, gli allievi equiparati, i preposti e i dirigenti rispetto alle problematiche della salute e della sicurezza all'interno dell'istituto scolastico
- assicurare la formazione e l'aggiornamento delle figure interne preposte alla sicurezza e all'emergenza (RSPP, ASPP e *figure sensibili-AE, AA e APS-*), nonché del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

(Art. 17 - D.lgs. 81/2008)

- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- Art 55: Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- Il datore di lavoro è sanzionato per la violazione di questa lettera con arresto o ammenda.

Dirigente

(Art. 2, c.1, lett. d - D.Lgs. 81/08)

Persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Elementi essenziali della definizione:

- espleta poteri gerarchici e funzionali;
- attua le direttive del datore di lavoro;
- organizza l'attività lavorativa.

I Dirigenti nella Scuola...

I dirigenti nella scuola

Figura scolastica - Dirigente	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di dirigente
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	Personale amministrativo e ausiliario e, se presente, tecnico
Vicario del DS (nel caso svolga il suo incarico in modo permanente e non solo in sostituzione del dirigente scolastico)	Tutto il personale della scuola
Responsabile (o referente) di plesso o di succursale	Tutto il personale del plesso o della succursale
Responsabile di laboratorio (nei casi in cui organizzati, con poteri gerarchici e funzionali, le attività del personale di laboratorio)	Insegnanti e assistenti tecnici di laboratorio

Preposto

(Art. 2, c.1, lett. e - D.Lgs. 81/08)

*Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.*

Gli elementi essenziali della definizione, che permettono di comprendere

- il ruolo dei preposti, sono essenzialmente tre:
- espleta poteri gerarchici e funzionali;
- sovrintende alle attività lavorative;
- controlla l'esecuzione del lavoro.

I Preposti nella scuola...

Figura scolastica - Preposto	Soggetti nei confronti dei quali viene esercitato il ruolo di preposto
Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l'utilizzo dei laboratori	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Insegnanti di area scientifica, durante l'utilizzo di laboratori o di aule attrezzate	Allievi della propria classe, limitatamente alle condizioni nelle quali questi sono equiparati a lavoratori
Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario (se presente nell'organizzazione della scuola)	Personale ausiliario
Capo Ufficio Tecnico	Personale assegnato al proprio ufficio
Responsabile del magazzino	Personale addetto al magazzino
Coordinatore della biblioteca	Personale addetto alla biblioteca
Responsabile di ufficio, capoufficio	Personale del proprio ufficio

I preposti
nella scuola

Da *Gestione del Sistema Sicurezza e Cultura della Prevenzione nella Scuola* Inail-Miur Ed.2013

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

(Art. 2, c.1, lett. i - D.lgs. 81/2008)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Il RLS viene individuato prioritariamente tra le RSU (rappresentanza sindacale unitaria), altrimenti dai lavoratori tra tutti i lavoratori.

Art. 37, comma 10: il Rappresentante ha diritto ad una **formazione iniziale** particolare in materia di salute e sicurezza, riguardante la normativa e i rischi specifici esistenti nella realtà lavorativa in cui opera. Tale formazione consiste in un corso di almeno 32 ore.

Art. 37, comma 11: Il Rappresentante ha anche l'obbligo di partecipare ad interventi formativi di **aggiornamento**, per almeno 8 ore all'anno se nella scuola sono presenti più di 50 lavoratori e 4 ore all'anno se i lavoratori sono da 15 a 50.

Medico competente

(Art. 2, c.1, lett. h - D.lgs. 81/2008)

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali (Art 38) che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi (Art.29 comma 1) ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.

Sorveglianza sanitaria

(Art.2 comma 1, lett. M D.Lgs.81/08)

insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

La sorveglianza sanitaria

(Art. 41 - D.lgs. 81/2008)

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

(Art. 2, c.1, lett. f - D.lgs. 81/2008)

RSPP

*persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per **coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi***

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

(Art. 2, c.1, lett. g - D.lgs. 81/2008)

ASPP

*Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, **facente parte del servizio di prevenzione e protezione***

RSPP e ASPP

La norma non distingue in modo netto la figura del Responsabile da quella dell'Addetto SPP, attribuendo ad entrambi lo stesso mandato complessivo ed individuando per il Responsabile solo una specifica prerogativa di coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 33.

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'**individuazione** dei fattori di rischio, alla **valutazione** dei **rischi** e all'individuazione delle **misure** per la **sicurezza** e la **salubrità** degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le **misure preventive e protettive** di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad **elaborare le procedure di sicurezza** per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di **informazione** e **formazione** dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla **riunione periodica** di cui all'articolo 35;
- f) A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Gestione delle Emergenze

Art. 43 D.Lgs 81/08

Il dirigente scolastico


- organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- designa preventivamente i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dell'edificio scolastico in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, e provvede al loro addestramento e formazione
- informa tutti i lavoratori, gli allievi e gli ospiti, che possono essere esposti ad un pericolo grave e immediato, circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare
- programma gli interventi, prende provvedimenti e impartisce istruzioni affinché i lavoratori, gli allievi e gli ospiti, in caso di pericolo grave e immediato non evitabile, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente l'edificio scolastico.
- garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro

Gestione delle Emergenze

Art. 43 D.Lgs 81/08

- I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
- Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

Riunione periodica (Art. 35 - D.lgs. 81/2008)



Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

(Art. 35 - D.lgs. 81/2008)

Il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- 1) il documento di valutazione dei rischi;
- 2) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- 3) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- 4) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Enti Locali: Comune

- Il Sindaco rappresenta l'autorità sanitaria locale, ossia l'unica autorità che può intervenire in forma cogente per la salvaguardia della salute del cittadino.
- Per poter intervenire si avvale della collaborazione degli enti territoriali fra i quali il Dipartimento di Prevenzione delle ATS e l'ARPA.
- Rilascia le concessioni edilizie e il certificato di agibilità degli insediamenti produttivi e degli edifici pubblici, fra cui le scuole.
- Può intervenire, su richiesta motivata da parte dell'organo di vigilanza, con ordinanze che possono arrivare fino alla chiusura coatta delle attività, in caso di grave pericolo per la sicurezza e salute della collettività.
- E' il proprietario di molti edifici scolastici, di norma quelli destinati alle scuole primarie e secondarie di 1° grado.

Enti Locali: Provincia

- La Provincia è un ente intermedio fra la Regione e i Comuni;
- esercita i compiti di programmazione socioeconomica e di pianificazione territoriale;
- è titolare di funzioni proprie e conferite per il territorio provinciale a norma delle leggi nazionali e regionali secondo il principio di sussidiarietà;
- E' proprietario o gestore di molti edifici scolastici, di norma quelli destinati alle scuole secondarie di 2° grado.

Enti Locali : ambiti di collaborazione con la Scuola

Gli Enti locali, sia per il loro ruolo politico, sia perché proprietari o gestori degli edifici scolastici, possono:

- codificare e proceduralizzare la gestione condivisa con la scuola degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;
- collaborare nelle attività di aggiornamento del Documento sulla valutazione dei rischi delle scuole;
- mettere a disposizione delle scuole proprio personale preparato per ricoprire il ruolo di RSPP (qualora non reperibile all'interno dell'istituto);
- stimolare e sostenere la realizzazione di percorsi didattici sulla sicurezza, rivolti agli allievi delle scuole e dei centri di formazione professionale.

Dipartimento di Prevenzione della ATS (agenzia di tutela della salute): Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Attività di assistenza e informazione:

- progettazione e realizzazione di corsi di formazione/informazione;
- progettazione e realizzazione di interventi di educazione e promozione della salute;
- divulgazione di documentazione scientifica, tecnica e normativa;
- elaborazione di dati statistici ed epidemiologici su infortuni e malattie professionali;
- pareri su soluzioni di bonifica ambientale o di antinfortunistica;
- indagini sanitarie conoscitive sullo stato di salute dei lavoratori;
- informazione ai lavoratori e alle figure preposte.

Da Gestione del Sistema Sicurezza e Cultura della Prevenzione nella Scuola

Inail-Miur Ed2013

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)

L'Agenzia può portare contributi ed esperienze finalizzati a diffondere la consapevolezza che la **sicurezza ambientale** è strettamente collegata a quella sul lavoro e che la salvaguardia dell'habitat collettivo dipende anche dal comportamento individuale.

L'ARPA può collaborare con il mondo della scuola in vari modi:

- collaborare, in qualità di esperti, con i docenti nell'ambito dei percorsi didattici per gli allievi;
- mettere a disposizione materiale informativo (pubblicazioni, opuscoli, sintesi di studio, dati estrapolati dalla propria banca dati informatica) per allievi e per tutto il personale della scuola;
- ospitare stage per studenti di alcune tipologie di istituti.

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro INAIL

La scuola:

- può richiedere materiale informativo e didattico di interesse anche scaricabile dal sito www.inail.it;
- può ricorrere alla professionalità del suo personale per docenza in corsi di formazione e informazione, nonché organizzare stage per studenti nelle sue sedi;
- può infine accedere ai finanziamenti destinati all'adeguamento dei fabbricati scolastici alla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro o alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Da Gestione del Sistema Sicurezza e Cultura della Prevenzione nella Scuola

Inail-Miur Ed2013

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Le attività che il Corpo svolge nello specifico ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, consistono essenzialmente in:

- vigilanza limitatamente alla prevenzione incendi di cui al DM Interno 16.02.82, (rivolta anche alle scuole)
- rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o di specifiche deroghe per i quali sono interessati anche alcuni istituti scolastici connesse a problemi di sovraffollamento delle aule
- formazione delle figure sensibili – addetti alle emergenze evacuazione e antincendio – e rilascio del certificato di idoneità tecnica alla funzione di addetto antincendio.

Da Gestione del Sistema Sicurezza e Cultura della Prevenzione nella Scuola

Inail-Miur Ed2013

Protezione Civile

- E' una struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- organizzata operativamente a livello provinciale, che ha il compito di coordinare i soccorsi di tutto il sistema quando si verifica una calamità di rilevanza territoriale;
- gli ambiti di intervento sono il rischio sismico, idrogeologico, gli incendi boschivi, il rischio sanitario e antropico e la salvaguardia dei beni culturali.
- Nella provincia di Varese esiste una rete di scuole che promuovono la diffusione dei principi legati alla Protezione Civile. Se la tua scuola non fa ancora parte di questa rete, discutine con i tuoi compagni e con i tuoi docenti e chiedi l'adesione del tuo istituto ai Centri di Promozione della Protezione Civile

Comitati Paritetici Territoriali

Art.2, comma 1, lett. ee D.Lgs 81/08

Art.51, D.Lgs 81/08

Si tratta di comitati costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative del territorio, con lo scopo di:

- programmare attività formative;
- elaborare, raccogliere e divulgare buone prassi ai fini prevenzionistici;
- sviluppare azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
- assistere le imprese nell'attuazione degli adempimenti in materia;
- effettuando, anche, sopralluoghi conoscitivi nelle unità produttive locali.